

Sezione: VENETO
Esito: SENTENZA
Numero: 25
Anno: 2017
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 24/02/2017

REPUBBLICA ITALIANA N°25/2017
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Gennaro Di Cecilia, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **29962** del registro di Segreteria, proposto, con ricorso depositato il 21/4/2015, da **A. L.**, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Furlan (pec: marcofurlan@pec.ordineavvocatitreviso.it) del foro di Treviso, presso il cui studio in Treviso, via G. da Coderta n. 47, elegge domicilio

contro

il **Ministero della Difesa**, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA - I REPARTO, 2" DIVISIONE, 4" SEZIONE, indirizzo postale: Viale dell'Esercito n. 186 -00143 Roma Posta elettronica: previmil@previmil.difesa.it Posta elettronica certificata: previmil@postacert.difesa.it;

per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti e i documenti allegati nella causa;

Visti l'art. 26 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 e l'art. 6 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 dicembre 2016, celebrata con l'assistenza del Segretario sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Elena Bigliardi, su delega orale, ex art. 14, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'avv. Marco Furlan, per il ricorrente, mentre non rappresentato, sebbene costituito, il Ministero della Difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21 aprile 2015, il ricorrente in epigrafe nominato, primo luogotenente in congedo categoria ausiliaria dell'aeronautica militare, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria con decorrenza dalla cessazione dal servizio ovvero dalla proposizione della domanda oltre ad oneri accessori e spese di giudizio.

Rappresentava di aver presentato istanza, in data 02.08.2008, per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato in ragione delle infermità patite (Gastroduodenite post-ulcerosa; artrosi cervicale; cervicodiscoartrosi), per effetto del servizio reso nel Corpo di appartenenza.

In data 12.10.2012, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze deliberava parere negativo sulla domanda di P.P.O. proposta dal sig. L., in quanto "...l'infermità gastroduodenite ulcerosa non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio".

Pertanto, in data 1/3/2013, il Ministero della Difesa, facendo proprie le argomentazioni del predetto Comitato, adottava il Decreto n. 32/2/ A con il quale respingeva la domanda di P.P.O. presentata dal sig. L..

Tuttavia, ha evidenziato il ricorrente, che con Processo Verbale n. 127/D/89 del 03.04.1989, l'Istituto Medico Legale per l'Aeronautica Militare aveva già dichiarato che l'infermità "*Gastroduodenite Ulcerosa*", di cui soffre tuttora, è "SI" dipendente da causa di servizio ordinario ascrivibile alla tabella "A" 7 ai fini dell'assegnazione dell'Equo indennizzo".

L'amministrazione ha quindi chiesto al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, che con verbale n. 5790/90 del 11/12/1990, si esprimeva, ai soli fini della classifica, per la concessione del beneficio dell'equo indennizzo, ma NON pure sul riconoscimento della dipendenza della detta infermità da causa di servizio.

Conseguentemente, con Decreto n. 603 del 07.09.1991 il Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - aveva concesso al sig. L. l'equo indennizzo nella misura di Lire 6.532.490 per l'infermità "gastroduodenite ulcerosa".

Con Processo Verbale n. BL/B-N ACOMO II079467 del 10.12.2007, il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A di Padova ha riconosciuto la patologia "Ernia discale L2-L3, L4-L5" SI' dipendente da causa di servizio ordinario ascrivibile alla tabella "A" di ctg. 8^,

Tanto premesso in fatto, il ricorrente, in diritto, richiamava, con riguardo al parere reso dal predetto comitato di verifica e al conseguente Decreto Ministeriale n. 35/2/A dell'1/3/2013, il disposto dell'art. 12 del DPR n. 461/2001, a norma del quale "il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio", richiamando in merito la giurisprudenza amministrativa (principio dell'unicità dell'accertamento) in ordine all'effetto vincolante di detto accertamento anche in sede di successivo procedimento per il riconoscimento di pensione privilegiata.

Pertanto, secondo la valutazione di parte attrice, il provvedimento ministeriale di diniego della pensione privilegiata risulterebbe del tutto "arbitrario", in quanto la dipendenza da causa di servizio era già stata definitivamente accertata per entrambi le patologie; per contro, al ricorrente spetterebbe il riconoscimento del trattamento privilegiato ai sensi degli articoli 64 e 67 del DPR n. 1092/1973.

Con memoria in atti al 28 ottobre 2015 si è costituito il Ministero della Difesa richiamando il parere n. 8656/2012 del 12/10/2012 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso ex art. 14, comma 1, del DPR n. 461/2001, che ha valutato l'infermità per cui è causa come NON dipendente da causa di servizio, in quanto trattasi "di affezione prevalentemente a sfondo neuro-distonico endogeno, sull'insorgenza e decorso della quale. Nel caso di specie, gli invocati fattori esogeni (servizio disagiato) non possono avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto non dotati di particolare intensità lesiva né prolungati nel tempo".

In punto di diritto, l'Amministrazione ha sostenuto che, a i sensi del menzionato DPR, è solo il suddetto Comitato l'organo deputato ad accertare, in via esclusiva, la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, secondo valutazione non sindacabile dall'Amministrazione. Detto parere, in base al principio *tempus regit actum*, prevarrebbe su quello reso dalla Commissione medico-legale.

Il Ministero ha altresì evidenziato come parte ricorrente non abbia introdotto, in sede procedimentale e di ricorso, alcun elemento idoneo a condurre, sul piano scientifico, a diversa conclusione, affermando come eventuale CTU non possa essere considerata o comunque diventare un giudizio medico-legale al quale ricorrere in termini di riesame della fattispecie amministrativa già esaminata in sede di procedimento dalla Pubblica amministrazione competente.

Conseguentemente, l'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese, eccependo altresì, in via subordinata e nel denegato caso di accoglimento del ricorso, la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici, ex art. 2 del R.D. n. 295/39.

Al termine della camera di consiglio, questo giudice sospendeva il giudizio e disponeva, con ordinanza istruttoria resa fuori udienza n. 201 del 2011, l'acquisizione di parere motivato dal Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione specializzata presso la Corte dei conti in Roma assegnando il termine per la sua redazione di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, rinviando per la prosecuzione del processo all'udienza del 23 marzo 2012.

L'adempimento istruttorio è stato regolarmente espletato con parere reso dal predetto Organo collegiale consultivo e rifluito nell'ampia relazione scritta seguita alla seduta del 23/1/2012, pervenuta in Sezione il 16/2/2012.

Con memoria difensiva depositata il 15/3/2012, la difesa del ricorrente ha contestato il parere espresso con articolate argomentazioni, soffermandosi in particolare sulla severità del giudizio espresso allorquando esclude che il servizio militare abbia potuto, quanto meno, concorrere ad aggravare la malattia, forse dovuto ad una non perfetta imparzialità in qualità di Organo del Ministero della Difesa, sottolineando l'intensa e particolare attività di addestramento cui il ricorrente era stato sottoposto presso il C.A.R. e le violenze fisiche e morali subite riconducibili al fenomeno del "nonnismo", concludendo per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per l'espletamento di nuova C.T.U. presso un organo del S.S.N.

All'udienza pubblica di rinvio della discussione del 13/11/2015, assente l'Amministrazione resistente, il giudizio è stato trattenuto per la decisione sulle conclusioni rassegnate dal difensore del ricorrente in conformità a quanto contenuto nei suoi atti difensivi, di cui è stata data lettura previa deliberazione in camera di consiglio.

Invero, il precedente G.U.P., con propria Ordinanza n. 57/2015, emessa fuori udienza e depositata il 17/11/2015, ha disposto, testualmente:

“CONSIDERATO

- che, con Processo Verbale n. 127/D/89 del 03.04.1989, l'Istituto Medico Legale per l'Aeronautica Militare, ha accertato, che l'infermità "Gastroduodenite Ulcerosa" di cui soffre tuttora il sig. L. è "SI' dipendente da causa di servizio ordinario ascrivibile alla tabella "A" 7 ai fini dell'assegnazione dell'Equo indennizzo";
- che conseguentemente, il Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - con Decreto n. 603 del 07.09.1991 ha concesso al sig. L. l'equo indennizzo nella misura di Lire 6.532.490 per l'infermità "gastroduodenite ulcerosa";
- che con Processo Verbale n. BL/B-N ACMO II079467 del 10.12.2007, il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A di Padova ha riconosciuto al ricorrente, ai fini dell'equo indennizzo, la patologia "Ernia discale L2-L3, L4-L5" SI' dipendente da causa di servizio ordinario ascrivibile alla tabella "A" 8;
- che tuttavia, a seguito di istanza di riconoscimento di pensione privilegiata, presentata in data 02/08/2008, in ragione delle infermità patite (Gastroduodenite post-ulcerosa; artrosi cervicale; cervicodiscoartrosi), il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 12/10/2012, deliberava parere negativo, in quanto "...l'infermità gastroduodenite ulcerosa non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione prevalentemente., a sfondo neuro-distonico endogeno, sull'insorgenza e decorso del quale, nel caso di specie, gli invocati fattori esogeni (servizio disagiato) non possono aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto non dotati di particolare intensità lesiva nè prolungati nel tempo".
- che conseguentemente, in data 1/3/2013, il Ministero della Difesa, facendo proprie le argomentazioni del predetto Comitato, adottava il Decreto n. 32/2/ A con il quale respingeva la domanda di P.P.O. presentata dal sig. L.;

RITENUTO

- che l'art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, prevede che al "militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A, annessa alla legge 18 marzo 1968, n.313 e successive modifiche e integrazioni, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione privilegiata ordinaria";
- Che, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del T.U. del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dette infermità o lesioni "si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante" (in giurisprudenza, v. Cons. St., Sez. VI, n. 4400/2003; C.conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 1210/2006 e Sez. Giur. Campania, n. 167/2014; Sez. Veneto n. 641/2010);
- che, quanto al procedimento, prima dell'entrata in vigore del T.U. n. 461 del 2001 (22 gennaio 2002) i diversi organi medico legali (C.M.O., C.P.P.O., ma anche C.T.P.P. presso l'allora INPDAP, ora INPS, per i dipendenti iscritti alle Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza) si esprimevano, anche contraddittoriamente, ponendo di volta in volta in discussione il nesso di causalità ma anche l'ascrivibilità della menomazione a tabella ai fini dello specifico beneficio richiesto. Tuttavia, in materia la Corte Costituzionale (sent. 21 giugno 1996, n. 209) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 – bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Carta Fondamentale, disposizione che prevedeva che "...i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche

ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia, nonché degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dispensa da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 166 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo". In particolare, la Consulta ha affermato che <<...La nuova disciplina, introdotta con l'art. 5-bis nel conferire definitività ai giudizi adottati dalle Commissioni ospedaliere, facendo però salvo il parere del Comitato, in sede di equo indennizzo e di pensione privilegiata, comporta che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, già operato dall'Amministrazione ad altri effetti (quali la misura degli assegni durante il periodo di aspettativa, le spese di cura, etc.), possa essere rimesso in discussione a seguito dell'acquisizione del parere (negativo) del comitato stesso, sia pure nel limitato ambito delle materie per le quali questo è competente a pronunciarsi", ciò in quanto "...in tema di equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria per i dipendenti pubblici, il provvedimento dell'Amministrazione ha alla sua base una valutazione più complessa di quella necessaria per l'accertamento della causa di servizio agli altri effetti per i quali tale accertamento rileva, non dovendosi soltanto appurare se l'infermità trovi origine nella causa di servizio, ma anche se e in quale misura essa abbia dato luogo ad un effetto invalidante; valutazione che appare necessaria anche alla luce delle rilevanti conseguenze di queste decisioni sulla spesa pubblica. A ciò sovviene il Comitato, con pareri non vincolanti per l'Amministrazione, ma tali da obbligarla a motivare le ragioni per le quali ritenga eventualmente di discostarsene. Trattasi di un organo la cui imparzialità è garantita dalla sua stessa composizione, poiché ne fanno parte membri provenienti dalle tre magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile, dalla dirigenza del Ministero del tesoro e dagli ufficiali generali e superiori medici, e che svolge una funzione consultiva di natura medico legale, volta a verificare, nel merito, l'operato delle singole commissioni mediche ospedaliere, onde garantire la tutela dell'interesse del singolo e, nel contempo, quella non meno importante dell'Erario";

- Che nella fattispecie concreta in esame non può pertanto riconoscersi carattere di definitività, ai fini della concessione della pensione privilegiata, al verbale n. 127/D/89 del 03.04.1989 dell'Istituto Medico Legale per l'Aeronautica Militare, stante altresì la constatazione che l'istanza di trattamento pensionistico privilegiato è stata avanzata dal militare soltanto in data 02/08/2008;
- che, in particolare, nella specie non può fondatamente esser fatto valere il principio di unicità dell'accertamento stabilito dall'art. 12 del DPR da ultimo menzionato (Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio"), tenuto conto che la domanda di pensione privilegiata è stata presentata nel 2008 e che la disciplina recata dal menzionato DPR non ha effetti retroattivi (art. 18), se non limitatamente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore (evenienza non verificatasi nella specie) e con riguardo ai termini procedurali (e dunque non relativamente ai poteri del comitato di verifica);
- che con riguardo all'accertamento di cui al Processo Verbale n. BL/B-N ACMO II079467 del 10.12.2007, adottato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A di Padova e relativo alla patologia "Ernia discale L2-

L3, L4-L5", non può che richiamarsi il disposto dell'art. 11 del DPR n. 46172001, a norma del quale il Comitato di verifica per le cause di servizio è competente in via esclusiva ad accertare "la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione;

- Che ad ogni modo, questa Corte, giudice del rapporto pensionistico (più che del provvedimento di diniego), è chiamata ad accertare la sussistenza del diritto (**soggettivo perfetto, NDR.**) al riconoscimento di pensione privilegiata in capo al ricorrente;
- che, in proposito, dall'esame delle richiamate valutazioni medico-legali si evince una radicale difformità di giudizio in ordine alla riconducibilità eziologica all'attività di servizio delle infermità accertate nei riguardi del ricorrente;
- che si rende pertanto necessario acquisire specifica "C.T.U.", interpellando, al riguardo, l'U.M.L. del Ministero della salute, affinché detto organo, integrato da specialisti nelle branche d'interesse, previo esame degli atti contenuti nel fascicolo, acquisizione di ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ed eventuale effettuazione di attività diagnostica, voglia esprimere il proprio motivato parere in ordine al seguente quesito:
- se, avuto riguardo al quadro clinico complessivo del soggetto, l'attività di servizio concretamente espletata dal sig. A. L. possa esser ritenuta, secondo scienza medica, una "concausa necessaria e preponderante" delle infermità accertate, precisando altresì, in caso di positivo riscontro, la relativa categoria.

PQM

(...)

Visti gli artt. 131 e 134 c.p.c., nonché gli artt. 189 e 190, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dall'art.1, comma 1, del d. lgs 24 febbraio 2012, n.20, e gli artt. 14, 15 e 26 del regolamento di procedura approvato con R.D. n.1038/1933,

ORDINA,

a cura della segreteria della Sezione, la trasmissione in copia del fascicolo di causa all'U.M.L. del Ministero della salute, perché quest'ultimo renda il parere di cui al quesito innanzi formulato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla ricezione della presente ordinanza, salva eventuale e motivata richiesta di proroga. Le parti sono, altresì, autorizzate a far pervenire direttamente all'U.M.L., nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, ulteriori memorie, consulenze mediche, documenti amministrativi e sanitari, che, in copia e nello stesso termine assegnato, dovranno essere depositati presso la segreteria di questa Sezione, nonché, ove ritenuto necessario od opportuno, e comunque al fine di salvaguardare il contraddittorio tra le stesse, con atto da depositarsi presso la medesima segreteria della Sezione e presso il predetto U.M.L., a procedere, nello stesso termine di 15 giorni, alla nomina di un proprio consulente di parte.

Autorizza i consulenti tecnici di parte a partecipare alle operazioni peritali e ad essere sentiti in sede di audizione preventiva, il tutto previa comunicazione agli stessi (o alle parti processuali) dell'inizio delle operazioni da eseguirsi con congruo anticipo.

Dispone, inoltre, che il suddetto U.M.L. dia atto, nel proprio elaborato, dell'intervento del/dei succitati CC.TT.PP. e **prenda specifica posizione sulle argomentazioni medico legali dagli stessi formulate**".

Con nota n. 1.2.C 8./2015/119665 di risposta al Foglio del 17/11/2015 n. 29962, pervenuta in Segreteria il 25 luglio 2016, l'U.M.L. istituito presso il Ministero della Salute ottemperava all'adempimento istruttorio disposto dal Giudice mediante redazione di articolata Relazione medico-legale per cui veniva fissata, in prosecuzione, l'odierna udienza di discussione del processo, in vista della quale il Ministero della Difesa produceva memoria insistendo nelle già rassegnate conclusioni contenute memoria di costituzione e risposta del 28/10/2015, richiamando, in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata dal ricorrente, le annotazioni tecniche del 16/11/2016 (in allegato), rese dal Col. B. Mastrecchia, in qualità di consulente tecnico dell'Amministrazione nominato dal Collegio medico legale della Difesa che "concorda pienamente" con il parere espresso dall'UML del Ministero della Salute, chiedendo l'integrale rigetto delle pretese del ricorrente, con vittoria di spese.

Nella predetta udienza, non rappresentato il Ministero della Difesa sebbene regolarmente costituitosi, l'Avv. Bigliardi, in rappresentanza del ricorrente, a sostegno delle illustrate tesi difensive, ha depositato copia della circolare del Ministero della Difesa datata 9/11/2001 e copia del dispositivo della Corte dei conti, Sezione Controllo del 6/03/1991, n. 26, rassegnando le proprie conclusioni in termini di accoglimento del ricorso con riconoscimento delle patologie di cui il suo assistito è affetto meritevoli di essere ascritte alla Tabella A o, in subordine, alla Tabella B, relativamente all'affezione artrosica. La causa, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione, deliberata a seguito della camera di consiglio nei termini contenuti nel dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premesso in narrativa, il ricorrente ha chiesto che gli sia riconosciuto il diritto al trattamento di pensione privilegiata ordinaria per le infermità descritte in quanto da ritenersi eziologicamente dipendenti dall'attività di servizio prestata, complessivamente, per un arco temporale di circa 30 anni.

In via preliminare e generale, giova ricordare che, secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza di questa Corte, il giudizio pensionistico ancorché strutturato come ricorso contro atti della pubblica amministrazione, ha per oggetto il rapporto giuridico obbligatorio di quiescenza intercorrente tra le parti, anziché l'affermazione della legittimità degli atti adottati dall'Amministrazione che regolano il rapporto stesso.

Ne consegue che il giudizio in epigrafe dev'essere definito con esclusivo riferimento alla sussistenza della pretesa fatta valere (riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato) a prescindere dai vizi propri del provvedimento impugnato e del procedimento amministrativo. Le censure di illegittimità del provvedimento gravato o degli atti endoprocedimentali (per carenza di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere e contraddittorietà manifesta) non assumono rilevanza e non possono determinare alcuna caducazione dei predetti atti in quanto non trovano applicazione nel giudizio pensionistico i principi propri del giudizio di impugnazione innanzi alla giurisdizione amministrativa nell'ambito del c.d. sindacato diffuso di legittimità.

Nel merito, questo Giudice osserva che ai sensi dell'art. 64 del T.U. del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 "*...Il dipendente civile o militare dello Stato che per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della Tab*

A annessa alla Legge 18 marzo 1968 n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizi.

Per gli stessi effetti le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio "solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante" (conformi, in giurisprudenza, Cons. St., Sez. VI, n. 4400/2003; C.conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 1210/2006 e Sez. Giur. Campania, n. 692/2010).

Ciò posto, nella fattispecie concreta occorre stabilire se le patologie lamentate dal ricorrente, a sostegno della domanda giudiziale proposta finalizzata al riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria, possa configurarsi come dipendente da fatti di servizio militare e se essi ne abbiano rappresentato la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.

Orbene, richiamando quanto già rilevato in "narrativa", va innanzitutto osservato che, sul punto, in sede amministrativa si sono espressi gli Organi competenti a ciò espressamente deputati ma in maniera non del tutto univoca, circostanza che ha comportato, per un verso, la adozione del D.M. di rigetto della domanda proposta in via amministrativa dal ricorrente ed oggetto di impugnazione in questa sede giurisdizionale e, dall'altro, l'esigenza del giudicante di pervenire ad una compiuta ed avveduta decisione, attesa la natura del giudizio eminentemente tecnico-scientifica o medico-legale ed il notevole materiale probatorio allegato al giudizio, attraverso l'acquisizione, con la disposta ordinanza dianzi precisata, di ulteriore parere rilasciato da un Organo collegiale di indiscussa valenza professionale e di garanzia di imparzialità; nella specie l'Ufficio Medico Legale istituito presso il Ministero della Salute (istituito ai sensi dell'articolo 52 Legge 16/1/2003 n. 3), opportunamente integrato da esperti specialisti gastroenterologo (D.D. n. 167/2016, in data 22/06/2016) ed ortopedico (D.D. n. 184/2016, in data 12/07/2016).

Ebbene, nel merito della vicenda in esame, dall'attento esame dell'intera documentazione prodotta dalla Segreteria e contenuta nel fascicolo d'ufficio, nonché dai contributi offerti dalle parti che hanno presenziato alle relative operazioni peritali in quanto regolarmente informate e precedentemente contribuito alla formazione del materiale istruttorio attraverso la produzione di pareri affidati a propri consulenti tecnici, detto organo collegiale consultivo ha escluso la sussistenza di un nesso concausale efficiente e determinante tra l'infermità di cui il ricorrente è affetto e l'attività di servizio svolta dal medesimo.

Parere che, alla luce del quadro conoscitivo complessivamente acquisito ed illustrato, si intende far proprio ed al quale si rinvia espressamente ad integrazione della presenta motivazione *per relationem* (Cass., Sez. 1, n. 6144/2012; n. 5148/2011; n. 10222/2009 e n. 18668/2007), in quanto condivisibile poiché ben articolato e di sicura dignità medico-scientifica, completo, dotato di sufficienti riferimenti di letteratura, ma, soprattutto, immune da vizi logici, che consente al giudice di disporre di elementi di giudizio sufficienti e coerenti, in relazione alle risultanze dell'istruzione probatoria espletata, per affermare l'infondatezza della domanda proposta dal ricorrente.

In particolare, riassumendo sinteticamente le conclusioni cui è pervenuto l'Organo consultivo, è possibile evincere che esse escludono categoricamente ogni ragionevole dubbio che l'ordinario periodo (evidentemente, per assenza di consistenti fattori di rischio morbigeno o di

vicende come *stress* psicofisico, traumi, conflitti personali, ostilità, c.d nonnismi, significative sanzioni disciplinari o altro rilevante) di servizio prestato, nelle analizzate condizioni e situazioni, possa aver contribuito in misura rilevante e/o determinante alla genesi, o influito sul decorso e l'aggravamento delle affezioni in esame.

Solo per mero scrupolo espositivo e di migliore e più agevole intellegibilità, si ritiene opportuno riportare, per estratto, un passaggio decisivo della Relazione dell'U.M.L. interpellato, riguardante il giudizio medico-legale formulato sulla base del quadro clinico ed anamnestico complessivo del ricorrente (pagg.2 e 3):

“Ciò posto, dopo attento esame di tutti gli atti, particolarmente del Rapporto informativo, relativo al servizio svolto dal ricorrente e della CTP del dott. M. Cottin (28-07-2014), avuto riguardo al quadro clinico complessivo del soggetto, in risposta al primo quesito, questo Ufficio Medico Legale, in Collegio Medico con esperto gastroenterologo ed ortopedico, esprime il parere che l'attività di servizio concretamente espletata abbia potuto rivestire un ruolo concausale, quantomeno sotto il profilo dell'aggravamento o della più precoce manifestazione, solamente l'infermità "*spondilo artrosi difesa cervico dorso lombare con discopatie multiple*".

Infatti, circa tale infermità di natura degenerativo-regressivo su base costituzionale, con progressiva degenerazione delle cartilagini articolari (relativamente alla quale nel "Foglio precedenti sanitari", si rilevano, nei circa 30 anni di servizio, tre episodi di malattia riferibile alla colonna vertebrale, negli anni 1978, 1994 e 2006), dagli atti risultano desumibili nell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, elementi di natura esogena, a valenza microtraumatica articolare, come riportati nel rapporto informativo in atti, relativi alla movimentazione di pesi, nonché l'episodio traumatico del novembre 2006 (come riportato nella CMO DMML di Padova, in data 10-12-2007), che, complessivamente, possono aver rivestito un ruolo concausale valido nell'aggravamento o nella più precoce manifestazione dell'affezione.

Al contrario, nel servizio, svolto dal ricorrente, non si rilevano elementi tali da aver potuto svolgere un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza dell'infermità digestiva diagnosticata come "*gastroduodenite ulcerosa*" (CMO IML-AM di Milano, 03-04-1989; P.V. n. 127/D/89).

Infatti, la "*gastroduodenite ulcerosa*" diagnosticata al ricorrente è affezione digestiva di natura peptica ad andamento cronico e recidivante, insorgente per lo squilibrio tra i fenomeni di protezione/riparazione e lesione della mucosa digestiva, circa la quale l'attuale prevalente dottrina ammette il ruolo patogenetico di alcuni principali fattori esogeni, in particolare, oltre i farmaci anti-infiammatori, l'agente infettivo *Helicobacter Pylori*, ma NON riconosce alcun ruolo patogenetico certo, in particolare al fattore rappresentato dallo stress psico-fisico, ipotizzato dal CTP”

Quanto al secondo quesito formulato, sempre l'Organo ausiliario del Giudice ha precisato che: “Infine, questo Ufficio Medico-legale in Collegio Medico con esperto specialista ortopedico, considerati attentamente gli atti, e tenuto conto, della modesta limitazione funzionale, che, peraltro, alla v.c del 15-11-2013 non mostrava più neppure un'evidente alterazione neurologica periferica”.....per cui.....”esprime il parere che l'affezione artrosica ("*spondilo artrosi diffusa cervico dorso lombare con discopatie multiple*"), anche a tale epoca fosse equamente ascrivibile alla Tabella B”.

Del resto, non è possibile pervenire ad opposto convincimento attesa

l'assenza di significativi rilievi o di elementi di giudizio e di idonee argomentazioni di segno contrario sviluppate dalla difesa del ricorrente, i quali invece si limitano o risolvono in generiche affermazioni difensive o in notazioni critiche (Cass., Sez. 6 Civile, 24/11/2011, n. 24843 e Sez. 2, 16/2/2007, n. 3651) in riferimento a condizioni e fattori stressanti derivanti da sedicenti ed indimostrati sforzi fisici imposti dalla rigorosa e vessatoria disciplina militare, non essendo tali fatti storici adeguatamente sorretti da riscontri obiettivi anche di carattere documentale rifluiti in consulenze o accertamenti medico-legali di parte, circostanza che non consente di ritenere assolto l'onere probatorio processuale dei fatti cc.dd. "costitutivi" del diritto pensionistico vantato che incombe pur sempre sul ricorrente, in base al tradizionale riparto stabilito dall'art. 2697 c.c.

E ciò pur senza omettere di precisare, per completezza espositiva a quest'ultimo proposito, come resti impregiudicato che laddove le infermità o le menomazioni siano ascrivibili alla Tabella B annessa alla legge 18/3/1968, n.313 e successive modificazioni, spetta un'indennità "una tantum" commisurata ad una o più annualità della pensione di 8° Categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità e le modalità contenute negli artt. 69 T.U. 1092/73 e 11 D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

Infine, del tutto irrilevanti e non pertinenti ai fini della presente decisione si rivelano gli elementi documentali prodotti dal difensore in udienza, dal cui esame è agevole ricavare:

- quanto alla Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Controllo del 6/03/1991, n. 26, essa riguarda tutt'altra e separata materia, vale a dire il diverso giudizio formulato ai fini della concessione dell'equo indennizzo – non certo della pensione privilegiata – e con esclusivo riferimento al personale della Polizia di Stato o degli altri corpi di polizia, anziché al personale militare;
- con riferimento, invece, alla circolare del Ministero della Difesa del 9/11/2001, anch'essa riguarda tutt'altra fattispecie astratta riferita alla disciplina della condizione dell'invalidità di servizio riconoscibile ai fini dei benefici stipendiali, ex artt. 117 e 120 del R.D. 31/12/1928, n. 232.

Ne discende che il ricorso proposto non è meritevole di essere accolto.

Tuttavia, la particolare complessità della materia e l'incertezza dell'esito dell'indagine resasi necessaria per stabilire la sussistenza o meno del nesso eziologico tra l'attività di servizio resa e le infermità lamentate rappresentano motivi più che sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Primo referendario Gennaro Di Cecilia, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio seguita alla pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2016.

Il Giudice

F.to (dott. Gennaro Di

Cecilia)

Il G.U.P. ravvisato che ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali"

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

delle Pensioni

Di Cecilia)

Il Giudice Unico

F.to (dott. Gennaro

Depositata in Segreteria il 24/02/2017

Il Funzionario preposto

F.to Nadia Tonolo

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Venezia, 24/02/2017

Il Funzionario preposto

F.to Nadia Tonolo

Depositata in Segreteria il 24/02/2017

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

F.to Sig.ra Nadia Tonolo